

N. 00569/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00606/2000 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2000, proposto da:
-----, rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto presso -----Avv. in
Campobasso, -----;

contro

Azienda UsI N.3 Centro Molise, rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto
presso ----- Avv. in -----, via -----; Regione Molise, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via
Garibaldi, 124;

per l'annullamento

**del diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione della maggiore retribuzione o
indennità spettategli per le funzioni e le mansioni di responsabilità del
poliambulatorio e del Distretto socio-sanitario di S. Elia a Pianisi e di responsabile
del Poliambulatorio di Riccia svolte rispettivamente dal novembre 1993,
dall'08.03.94 e dal 03.06.1996, nonché ad ottenere l'attribuzione di ogni altra
indennità o beneficio economico, connesso, comprese l'indennità di missione per**

l'espletamento dell'incarico di responsabile del Poliambulatorio di Riccia e la retribuzione di risultato per gli obiettivi raggiunti;
e per la condanna della stessa AUSL n.3 "Centro Molise" a corrispondere al ricorrente le somme ed i benefici economici spettantegli per i titoli innanzi indicati, per quel che interessa il presente ricorso, e fino a tutto il 30 giugno 1998, con rivalutazione monetaria ed interessi legali di mora dal maturato al saldo effettivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda UsI N.3 Centro Molise e di Regione Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Goffredo Zaccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha agito per il riconoscimento del diritto ad ottenere la maggiore retribuzione o indennità spettantegli per le funzioni di responsabile del Poliambulatorio e del Distretto socio-sanitario del Comune di S.Elia a Pianisi e di responsabile del Poliambulatorio del Comune di Riccia svolte, rispettivamente dal novembre 1993 e dal 3 giugno 1996 e fino al 30 giugno 1998, comprese le indennità di missione per il periodo di servizio svolto presso il Poliambulatorio di Riccia e le indennità di posizione e di risultato per il conseguimento degli obiettivi raggiunti.

In fatto espone il ricorrente: a) di essere stato inquadrato quale medico condotto a speciale rapporto ex articolo 110 del DPR n. 270 del 1987 con la qualifica di dirigente medico di I ° livello dell'Area funzionale di Prevenzione e Sanità-Pubblica disciplina Organizzazione dei servizi sanitari di base, b) di aver svolto funzioni di

responsabile del Poliambulatorio del Comune di S.Elia a Pianisi dal novembre 1993 e, con decorrenza dall'otto marzo 1984, quelle di responsabile del Distretto socio-sanitario (vedi incarico dell'Amministratore Straordinario della USL di Campobasso n. 282 del l'otto marzo 1984; c) dal 3 marzo 1996 ha ricoperto l'incarico di responsabile del Poliambulatorio di Riccia in forza di apposito provvedimento del Direttore Generale della AUSL di Campobasso n. 3378 del 3 giugno 1996, d) con più istanze ha chiesto il pagamento della retribuzione spettategli per le mansioni svolte, la retribuzione di risultato per gli obiettivi raggiunti e l'indennità di missione per il periodo in cui ha ricoperto anche l'incarico presso il Poliambulatorio di Riccia mentre era in servizio a S. Elia a Pianisi; e) la AUSL di Campobasso ha risposto a dette istanze solo con una nota interlocutoria del Direttore Generale del 20 aprile 1998.

Le censure del ricorso possono essere così riassunte:1) vi è stata violazione delle norme costituzionali (articolo 36) e civilistiche (articolo 2126 del codice civile) secondo cui il dipendente deve essere retribuito per la quantità del lavoro svolto in forza di atti formali e su posti vacanti, norme applicabili al rapporto a tempo definito posto che quale ex medico condotto il ricorrente avrebbe dovuto prestare la sua opera per dieci ore settimanali mentre sia per le responsabilità assunte che per la quantità dell'impegno è andato ben oltre i suoi doveri specifici; 2) in base agli stessi principi sussiste il diritto al riconoscimento della retribuzione di risultato per il conseguimento degli obiettivi di produttività ed efficienza fin dal 1995; 3) il ricorrente aveva poi il diritto di percepire l'indennità di missione per il periodo di servizio prestato nel Comune di Riccia a tenore dell'articolo 43 del DPR n. 761 del 20 dicembre 1979.

La ASL n. 3 del Centro Molise si è costituita eccependo la prescrizione dei diritti vantati dal ricorrente nonché la inammissibilità del ricorso per genericità ed ha, inoltre, confutato nel merito le tesi difensive del ricorrente precisando anche che al ricorrente in luogo della missione è stato riconosciuto un rimborso spese ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 836 del 1973 e che con atti del Direttore Generale sono stati riconosciuti i compensi spettanti

per i risultati conseguiti dal 1996 al 1999 ed, infine, che con decorrenza dall'inquadramento con rapporto esclusivo è stata corrisposta l'indennità di posizione.

Ritiene il Collegio infondate le eccezioni di prescrizione e di inammissibilità avanzate dall'Amministrazione resistente in quanto il ricorso è stato proposto per conseguire differenze retributive per un rapporto di lavoro in corso poco più di due anni dopo la cessazione della situazione di fatto (esercizio di mansioni superiori ed ulteriori rispetto a quelle proprie del ricorrente) e, quindi, senza incorrere nella prescrizione della sua pretesa ed, inoltre, è ben chiaro il contenuto della domanda azionata dal ricorrente come risulta da quanto si è sin qui osservato.

Nel merito è fondata la censura principale svolta nel primo motivo dell'atto introduttivo del giudizio in applicazione dei principi costituzionali richiamati sussiste il diritto del ricorrente a percepire le maggiori competenze derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori indicate in ricorso.

Va preliminarmente precisato che la posizione dei medici condotti pur differenziata in conseguenza della specificità delle loro funzioni comporta comunque l'applicazione dei principi generali validi per tutto il personale medico del servizio sanitario nazionale in quanto dopo l'istituzione del predetto servizio sono divenuti dipendenti delle Unità Sanitarie Locali in possesso di uno status non diverso da quello di tutti gli altri dipendenti sanitari (in tal senso vedi Consiglio di Stato, Sezione Quinta n. 36 del 1994 e, più di recente, Sezione Quarta n. 2537 del 27 aprile 2004).

E' su questo presupposto che si rende applicabile anche agli ex medici condotti transitati nei ruoli dei sanitari facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale l'articolo 29 del DPR n. 761 del 20 dicembre 1979 che, secondo indirizzi consolidati consente il riconoscimento delle mansioni superiori svolte a determinate condizioni tutte sussistenti nel caso di specie: che dette mansioni siano state svolte per un periodo annuale superiore a sessanta giorni su un posto di ruolo di pianta organica di fatto vacante ed in forza di un

provvedimento formale dell'Amministrazione (vedi per l'applicabilità della norma richiamata nel comparto sanità da ultimo Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 814 del 15 febbraio 2010 e n. 576 del 26 gennaio 2011 nonché la decisione di questo Tribunale n. 201 del 12 maggio 2011).

Tanto basta per l'accoglimento della domanda principale contenuta nel ricorso al ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al trattamento economico per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del Poliambulatorio di Riccia, funzioni ulteriori rispetto a quelle assegnate in via principale al ricorrente presso la sede di S.Elia a Pianisi e non comprese in quelle ordinariamente proprie di un ex medico condotto inquadrato ai sensi dell'articolo 110 del DPR n. 270 del 1987.

Quanto all'indennità di missione può invece ritenersi che una volta che il ricorrente è stato inquadrato con la qualifica di dirigente medico nei ruoli della USL potesse essere consentito il suo impiego in due unità operative dislocate in due diversi comuni. Il rimborso delle spese di viaggio può essere quindi ritenuto soddisfacente della esigenza di coprire gli oneri degli spostamenti tra le due sedi.

Il compenso per i risultati conseguiti nella sua attività è stato corrisposto fin dal 1996 circostanza che fa cadere l'interesse del ricorrente ad una statuizione sul punto e prova, da altra angolazione, che l'Amministrazione resistente ha in definitiva riconosciuto la natura stabile ed istituzionale delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente che hanno di gran lunga superato l'obbligo gravante sugli ex medici condotti a tempo definito quantificato in 10 ore settimanali.

Il ricorso è in parte accolto, in parte improcedibile ed in parte respinto, nei sensi di cui in motivazione.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente, Estensore

Orazio Ciliberti, Consigliere

Luca Monteferrante, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)